



Roma, 22 Aprile 2021

Prot. n. 68/2021/SG/FB

Alla c.a.
Segretari generali regionali e territoriali
Segretari regionali e territoriali
Coordinatori nazionali delle s.a.s

Oggetto: Materiale informativo su previdenza complementare e Fondo Perseo Sirio Carissimi,

Vi trasmettiamo la presentazione utilizzata dal Vice Presidente del Fondo Perseo Sirio, Alessandro Chierchia, nel corso delle Assemblee svolte nei giorni scorsi, unitamente al volantino sulle novità del "silenzio – assenso" (silenzio - assenso che entrerà in vigore con la sottoscrizione dell'accordo definitivo da parte dell'Aran e delle Parti istitutive del Fondo), nonché una utile Guida sulla previdenza complementare della Covip, Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione con preghiera di trasmetterla agli iscritti e, in particolare, a coloro che hanno partecipato alle assemblee in videoconferenza.

Tali documenti potranno costituire un utile compendio per consentire ai lavoratori e delle lavoratrici di effettuare scelte consapevoli, di adesione o meno alla previdenza complementare.

Cordiali saluti

Il Segretario nazionale

Angelo Marinelli

Il Segretario nazionale

Franco Berardi

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Più tutele per i lavoratori!

La Cisl Fp e le altre OO.SS. istitutive del fondo nazionale pensione complementare Perseo – Sirio hanno sottoscritto con l'Aran l'ipotesi di accordo che regolamenta il "silenzio assenso con diritto di recesso" per l'adesione al fondo Perseo Sirio dei lavoratori assunti nella P. A. a partire dal 1 gennaio 2019. Con l'intesa anche i lavoratori pubblici potranno utilizzare i sei mesi previsti dal "silenzio - assenso" per valutare le opportunità dell'adesione al Fondo Perseo - Sirio o esprimere il proprio dissenso.



ECCO LE NUOVE REGOLE

ADESIONE A PERSEO SIRIO A SEGUITO DI SILENZIO-ASSENSO

Lavoratori assunti dal 1/01/2019 sino alla data in di entrata in vigore dell'accordo

- 1. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, le amministrazioni hanno l'obbligo di informare i lavoratori sulle modalità di adesione a Perseo Sirio e, in particolare, sull'adesione mediante silenzioassenso e sul relativo termine decorso il quale ha luogo l'iscrizione.
- 2. Se allo scadere del sesto mese dalla data in cui ha ricevuto l'informativa il lavoratore non ha espresso alcuna volontà, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre, è automaticamente iscritto mediante silenzioassenso al Fondo, nel comparto di investimento garantito.
- 3. Entro il 10 del mese successivo alla scadenza del semestre, l'Amministrazione comunica al Fondo i nominativi dei lavoratori iscritti mediante silenzio assenso.

Lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore dell'accordo

- 1. All'atto della firma del contratto individuale di "assunzione", l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al Fondo, in particolare sull'adesione mediante silenzio-assenso e sul termine decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Dell'informativa va resa espressa menzione nel contratto individuale di assunzione.
- 2. Seallo scadere del sesto mese dalla data di assunzione il lavoratore non ha espresso alcuna volontà, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre, è automaticamente iscritto mediante silenzio-assenso al Fondo, nel comparto di investimento garantito.
- 3. Entro il 10 del mese successivo alla scadenza del semestre, l'Amministrazione comunica al Fondo i nominativi dei lavoratori iscritti mediante silenzioassenso.

EVENTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

- 4. Entro 30 giorni dalla ricezione dei nominativi dei lavoratori iscritti mediante silenzio assenso, il Fondo comunica loro l'avvenuta adesione, la relativa decorrenza, le contribuzioni attivate e il comparto di destinazione, nonché la possibilità di recedere, con le relative modalità e i relativi termini.
- 5. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adesione, l'iscritto può comunicare al
- Fondo la volontà di recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
- 6. Entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Fondo rimborsa al lavoratore e/o all'amministrazione le somme eventualmente versate.
- 7. Entro il 10 di ciascun mese il Fondo comunica alle Amministrazioni i nominativi sia dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso
- nel mese precedente, sia di quelli che non lo hanno esercitato nei termini previsti e per i quali va attivata la contribuzione.
- 8. Entro il secondo mese successivo alla comunicazione di cui sopra da parte del Fondo, per i lavoratori che non hanno esercitato il diritto recesso l'Amministrazione attiva la relativa contribuzione, con decorrenza dalla data di iscrizione.

CISL FP: PASSO DOPO PASSO UNA NUOVA TUTELA!

Per saperne di più: fp.cisl.it/contatti | www.fp.cisl.it 😝 🕥 🔯













Il sistema pensionistico «misto»: sostenibilità finanziaria e sostenibilità sociale

- •Per far fronte alle esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico, obbligatorio e a ripartizione, a partire dagli anni '90 le riforme del sistema pensionistico pubblico hanno modificato le regole di calcolo e di accesso alle pensioni, anche a causa del rallentamento della crescita economica, all'innalzamento progressivo dell'aspettativa di vita, al maggior tasso di dipendenza degli anziani (rapporto fra persone in età attiva e over 65);
- •Sono stati aumentati i requisiti di accesso al pensionamento (anzianità contributiva e requisito anagrafico minimo (legge 421/92; legge 335/95, legge 243/04, DL 201/2011);
- •E' stato introdotto il metodo di calcolo contributivo (l'ammontare della pensione dipende dall'ammontare della contribuzione versata durante tutto l'arco della vita lavorativa, in funzione dell'età anagrafica di accesso alle pensioni e della residua "speranza di vita" al momento del pensionamento;
- Per determinare una maggiore sostenibilità sociale del sistema previdenziale è stata prevista una previdenza complementare volontaria, sostenuta da agevolazioni fiscali importanti (e nel caso dei fondi chiusi dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro) e le cui adesioni sono incentivate con il «Silenzio assenso»



Speranza di vita - Italia 2020

Tabella A: ipotesi demografiche - Scenario nazionale base

		2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Tasso di fecondità	1,5	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
odemografico mediano	Speranza di vita							
logra lian6	- maschi	79,3	81,2	82,6	83,8	84,8	85,7	86,5
dem	- femmine	84,3	85,7	86,9	88,0	88,9	89,8	90,6
Quadro	Saldo migratorio (mgl)	380	179	180	167	158	146	134
Que	Indice di dipendenza degli anziani ⁽²⁾	31,1	36,1	44,1	57,5	62,8	61,5	61,0
		12040 20						

⁽¹⁾ Istat (2019a). "Il futuro demografico del paese. Anni 2018-2065".

⁽²⁾ Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

^{*} Fonte: Ragioneria dello Stato, Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario – Rapporto n. 21/2020



La sostenbilità sociale e i tassi di sostituzione

Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria al lordo della fiscalità - scenario nazionale base

Il tasso di sostituzione indica la percentuale della prima "pensione" ricevuta rispetto all'ultimo stipendio (esempio: età al pensionamento in relazione dell'evoluzione dell'età di pensionamento indotta dalle riforme anzianità contributiva 38 anni).

N.b.: I tassi di sostituzione variano in relazione al diverso "peso" nello stock delle pensioni a calcolo interamente contributivo, alla variazione dei coefficienti di trasformazione, alle diverse età di pensionamento assunte nello scenario base.

2010	2020	2030	2040	2050	2060
73,7% 65+4 mesi	72,1% 67	63,8% 67+10 mesi	57,5% 65+8 mesi	59,1% 66+6 mesi	60,5% 67+2 mesi

^{*} Fonte: Ragioneria dello Stato, Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario – Rapporto n. 21/2020 – Scenario base



La sostenbilità sociale e i tassi di sostituzione

Tassi di sostituzione previdenza obbligatoria + previdenza complementare al lordo della fiscalità - scenario nazionale base

Sommando i tassi di sostituzione attesi lordi della previdenza obbligatoria e complementare il risultato finale può migliorare sensibilmente (Esempio: età in base all'evoluzione dell'età media di pensionamento indotta dalle riforme e anzianità contributiva 38 anni)

2010	2020	2030	2040	2050	2060
73,7%	77,4%	71,4%	66,4%	67,6%	67,7%
65+4 mesi	67	67+10 mesi	65+8 mesi	66+9 mesi	67+2mesi

^{*} Fonte: Ragioneria dello Stato, Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario – Rapporto n. 21/2020 – Scenario base

L'aliquota contributiva della previdenza complementare ipotizzata nella proiezione è pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è ipotizzato al 3. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è ipotizzato al 3%. Le spese amministrative pari a 0,5% del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale, al netto delle spese amministrative



Previdenza complementare: una fotografia

- I fondi pensione negoziali rappresentano un'esperienza positiva: le regole e i controlli all'attività dei fondi pensione e i limiti e vincoli sugli investimenti hanno garantito rendimenti congrui con la finalità previdenziale, minimizzando i rischi, e, in questi anni di crisi economica e finanziaria, hanno concorso a difendere e rivalutare al meglio il risparmio previdenziale dei lavoratori iscritti ai fondi pensione negoziali.
- Nonostante questo la previdenza complementare rimane complessivamente un'esperienza incompiuta, che non riesce a raggiungere in modo generalizzato i lavoratori di tutti i settori produttivi e che lascia scoperti soprattutto i dipendenti delle piccole e piccolissime imprese, quelli del pubblico impiego, quelli a più basso reddito: in sintesi, quelli che maggiormente avrebbero bisogno di aderire ai fondi pensione per sostenere le loro prestazioni pensionistiche future.
- I limiti di una previdenza pubblica che negli anni ha ridotto la sua «copertura previdenziale» e la sua capacità di farsi carico delle esigenze di vita dell'età anziana, ripropongono con urgenza al centro della questione previdenziale i temi della sostenibilità sociale e del necessario equilibrio fra prestazioni pubbliche e complementari.





COS'È PERSEO SIRIO

- **È** un **fondo contrattuale**
- Il suo scopo è elevare la copertura previdenziale del lavoratore
- Si aderisce volontariamente
- Sei socio, non cliente

- Non ha scopo di lucro e genera rendimenti esclusivamente a favore degli associati
- Le prestazioni hanno una tassazione molto agevolata
- Con quanto contribuire lo decide l'associato



CHI PUÒ ADERIRE POSSONO ADERIRE ESCLUSIVAMENTE I DIPENDENTI

- delle Pubbliche

 Amministrazioni (esclusi i dipendenti dei comparti scuola e dell'Alta

 Formazione Artistica e Musicale)
- dell'Agenzia del Demanio
- di **UNIONCAMERE**

- delle Associazioni
 aderenti ad ANPAS
 (Associazione Nazionale
 delle Pubbliche
 Assistenze)
- delle cliniche e case di cura private che hanno sottoscritto un accordo di adesione.
- dei Consorzi e degli Enti per la promozione e lo sviluppo industriale aderenti a **FICEI**
- di CONI Servizi SpA
 e delle Federazioni
 sportive nazionali



CHI PUÒ ADERIRE I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



GODONO DEGLI STESSI VANTAGGI, TRA I QUALI

Costi ridotti

Vantaggi fiscali



COSA PUÒ ACCADERE ALLA POSIZIONE DEL FISCALMENTE A CARICO

 Dopo il pensionamento dell'associato, o la perdita del requisito di «fiscalmente a carico», l'associato può continuare il proprio piano previdenziale complementare con versamenti a proprio carico o trasferire la posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare



CHI PUÒ ADERIRE I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



PER ADERIRE OCCORRE:

- Leggere il «regolamento adesione soggetti fiscalmente a carico»
- Compilare il «modulo di adesione fiscalmente a carico»
- Effettuare un versamento, contestuale all'adesione, di almeno € 100,00 (i successivi contributi sono liberi con un minimo di 200€ annui)




LE ADESIONI AL FONDO

AL 31 DICEMBRE 2020




n. Amministrazioni 3.970





Enac 0,01%









LE QUOTE



ADESIONE VOLONTARIA

Quota d'iscrizione (una tantum): € 2,75 € Zero dal 01/04/2021

Quota associativa: 0,09% imponibile TFR (24 € medie)

ADESIONE CONTRATTUALE

Quota associativa: € 21,00 € 16,00 dal 01/04/2021



ADESIONE

FISCALMENTE A CARICO

Quota d'iscrizione (una tantum): € € **Zero** dal 01/04/2021

> Quota associativa: € 18,90 € 10,00 dal 01/04/2021





VANTAGGI FISCALI







CONTRIBUZIONE

Deducibilità:

€ **5.164,57** (limite massimo)

RENDIMENTI

Imposta sostitutiva del:

- **12,50%** per gli investimenti in Titoli di Stato
- **20%** sulle altre plusvalenze finanziarie (rispetto al 26%)

PRESTAZIONI

La parte finanziata con contributi non

- dedotti e rendimenti finanziari:

Esente (in quanto già tassati)

La parte finanziata con **contributi dedotti** (nel limite di € 5.164,57):

- Imposta massima 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad un minimo del 9%.





LA CONTRIBUZIONE PER CHI È IN TFR

ASSUNTI DAL 01/01/2001



CONTRIBUTO DEL LAVORATORE

1%

della retribuzione imponibile al TFR



CONTRIBUTO DELL'ENTE

1%

della retribuzione imponibile al TFR



TFR

6,91%

della retribuzione imponibile al TFR

(1) Il TFR viene versato figurativamente al Fondo, contabilizzato e rivalutato dall'Inps gestione Dipendenti Pubblici fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, quando lo conferirà al Fondo che erogherà all'iscritto un'unica prestazione. Fino a quando Perseo Sirio entrerà in gestione finanziaria sarà rivalutato sulla base dei Rendimenti netti di un «Paniere» di Fondi Pensione



Lavoratore, assunto nel 2019 ed un reddito di € 30.000

Risparmio annuo

Contribuzione reale lavoratore

Vantaggio annuo

1% lavoratore

€ 300

(23,08 € al mese circa)

1% datoriale

€ 300

6,91% TFR

€ 2.073

Quota associativa

€ 27

Trattenuta reale

€ 186

(€ 14,31 al mese circa)

TFR **€ 2.073**

Deduzione fiscale

€ 114 = € 300 - € 186

1% datoriale

€ 300

Quota associativa

€ 27

€ 2.646

€ 2.259

€ 387



LE POSIZIONI REALI DI ALCUNI ASSOCIATI

ASSUNTI DOPO IL 2000

TFR (Agenzia delle Entrate)

TFR (Ministero)

Iscritto da giugno 2014

Iscritto da ottobre 2014

Contribuzione lavoratore								
Contr. lav. netto	1.198,09							
TFR	10.459,75							
Totale	11.657,84							
Guadagno								
datore	1.146,08							
altro	-							
deduzione	443,13							
rendimento	720,65							
Totale	2.309,86							
Valore posizione	13.967,70							
quota associativa -	81,75							

Contribuzione lav	
001101100101101101101	oratore
tr. lav. netto	1.150,11
	9.543,21
ale	10.693,32
Guadagno	
ore	1.127,65
	-
uzione	425,38
dimento	588,72
ale	2.141,75
ore posizione	12.835,07
ta associativa -	77,13
	tr. lav. netto ale

Dati reali aggiornati al 26/02/2021

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 15,72


Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 15,18




ESEMPIO







La mia pensione complementare ed obbligatoria



Il documento è volto a consentire all'aderente una valutazione sintetica e prospettica del proprio programma previdenziale e ne costituisce pertanto anche uno strumento di ausilio nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, per le variabili dipendenti da determinazioni dell'aderente medesimo. Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata annua di rendita attesa sono rappresentati in termini reali (al netto dell'inflazione stimata del 2% annuo). Nel calcolo della evoluzione della posizione individuale si tiene conto delle imposte gravanti sui rendimenti. La partecipazione alla forma pensionistica complementare consente di fruire di benefici fiscali anche sulle contribuzioni versate e sulle prestazioni percepite. Si rinvia per maggiori dettagli al Documento sul regime fiscale presente sul sito. AVVERTENZA, Nel corso del rapporto di partecipazione la posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti nella gestione, tanto più elevata quanto maggiore è l'investimento azionario relativo al profilo di investimento dell'aderente. I risultati espressi su base annua sono frutto di una proiezione con ipotesi di capitalizzazione dei contributi versati. Il documento è stato costruito considerando informazioni relative al singolo iscritto, informazioni proprie della forma pensionistica complementare e ipotesi definite dalla COVIP in modo uniforme per tutte le forme pensionistiche. Si tratta di un mero strumento di projezione, fondato su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel tempo. I risultati ottenuti sono, quindi, da considerarsi come PURAMENTE INDICATIVI E NON CERTIFICATIVI, E NON IMPEGNANO IN ALCUN MODO NÉ IL FONDO NÉ LA COVIP. Le ipotesi alla base del motore di calcolo rispettano le indicazioni della COVIP contenute nel documento "Istruzioni per la redazione del documento La mia pensione complementare". Si precisa che sul sito dell'INPS è comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall'INPS riceverà al termine dell'attività lavorativa.

Basi tecniche utilizzate per il calcolo della proiezione...

- Lavoratrice nata nel 1990 e assunta nel 2019
- iscritta da subito al FP
- pensionamento a 70 anni di età con 41 anni di contributi
- con la sola contribuzione obbligatoria



Dove trovare
il simulatore:
https://fondipensione2f.previnet.it/fondipensione/psimula/perseo/



LA CONTRIBUZIONE PER CHI È IN TFS

Assunti prima del 01/01/2001



CONTRIBUTO DEL LAVORATORE

1%

della retribuzione imponibile al TFR



CONTRIBUTO DELL'ENTE

1%

della retribuzione imponibile al TFR



TFR

2%

della retribuzione imponibile al TFR

(1)La restante parte del TFR (4,91% della retribuzione) è accantonata da Inps Gestione Dipendenti Pubblici e erogata come liquidazione al lavoratore insieme all'TFS maturata al momento dell'adesione e rivalutata. (2)Il TFR e l'incentivo a carico dello Stato – destinato ai lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il TFR - sono versati figurativamente al Fondo e gestiti da Inps Gestione Dipendenti Pubblici fino al momento della prestazione. Fino a quando Perseo Sirio non avvierà la gestione finanziaria sarà rivalutato sulla base dei rendimenti netti di un «Paniere» di Fondi Pensione.



CONTRIBUTO DELLO STATO

1,2%

della retribuzione imponibile al TFR



Lavoratore, assunto nel 1998 ed un reddito di € 30.000

Risparmio annuo

Contribuzione reale lavoratore

Vantaggio annuo

1% lavoratore

€ 300

(23,08 € al mese circa)

1% datoriale

€ 300

1,2% Incentivo Statale

€ 360

2% TFR **€ 600**

Quota associativa

€ 27

Trattenuta reale

€ 186

(€ 14,31 al mese circa)

2% TFR € 600

Deduzione fiscale

€ 114 = € 300 - € 186

1% datoriale

€ 300

1,2% Incentivo Statale

€ 360

Quota associativa

€ 27

€ 1.533

€ 786

€ 747



LE POSIZIONI REALI DI ALCUNI ASSOCIATI

ASSUNTI PRIMA DEL 2001

Optante (Agenzia delle Entrate)

Optante (Ministero)

Iscritto da agosto 2014

Iscritto da ottobre 2015

Contribuzione lavoratore								
Contr. lav. netto	3.595,05							
TFR	3.884,48							
Totale	7.479,53							
Guadagno								
datore	1.531,33							
altro	-							
incentivo	2.330,69							
deduzione	1.329,68							
rendimento	574,89							
Totale	5.681,22							
Valore posizione	13.246,12							
quota associativa -	85,37							

Contribuzione lavo	ratore
Contr. lav. netto	2.132,78
TFR	2.664,04
Totale	4.796,83
Guadagno	
datore	873,11
altro	-
incentivo	1.598,43
deduzione	788,84
rendimento	305,51
Totale	3.629,27
Valore posizione	8.362,71
quota associativa	63,39

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 14,71

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 15,94

Dati reali aggiornati al 26/02/2021







I RENDIMENTI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

2005 - 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2005-2020	media calcolata sul montante
FPn	7,50	3,80	2,10	-6,30	8,50	3,00	0,10	8,20	5,40	7,30	2,70	2,70	2,60	-2,50	7,20	3,1	70,41	4,54
Paniere	7,30	3,90	2,30	-6,40	9,20	2,90	0,00	9,10	5,39	7,21	2,64	2,57	2,62	-2,62	7,15	2,72	71,22	4,59
FPa	11,50	2,40	-0,40	-14,00	11,30	4,20	-2,40	9,00	8,10	7,50	3,00	2,20	3,30	-4,50	8,30	2,9	62,27	4,02
PIPnuovi	-	-	-	-21,90	14,50	4,70	-5,20	7,90	10,90	6,80	3,20	3,60	2,20	-6,50	12,20	-0,2	29,77	1,92
PIP_{GS}	-	-	-	3,10	3,10	3,20	3,20	3,30	3,20	2,90	2,50	2,10	1,90	1,70	1,70	1,4	38,89	2,51
TFR	2,60	2,40	3,10	2,70	2,00	2,60	3,50	2,90	2,50	1,30	1,20	1,50	1,70	1,90	1,50	1,2	40,77	2,63

Fonti sito COVIP e INPS



I RENDIMENTI DI PERSEO SIRIO

RENDIMENTI CALCOLATI SU VALORE QUOTA								
	2016	2017	2018	2019	2020	RENDIMENTO 2016/2020 SUL MONTANTE		
Comparto Garantito	1,19	1,31	-0,61	3,23	1,65	6,92		
Comparto Bilanciato	-	-	-	4,65	2,67	7,44		
Comparto virtuale (*)	2,57	2,2	-2,63	7,14	2,97	12,61		

^(*) Questa rivalutazione viene effettuata dall'INPS sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dal paniere di fondi (decreto MEF 23 dicembre 2005)

Fonte: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Grafico dei rendimenti aggiornato a Dicembre 2020.pdf

GARANTITO 2017/2019						
1.	Perseo Sirio	3,94%				
2.	Fondo Poste	3,32%				
3.	Telemaco	3,19%				
4.	Fondapi	3,13%				

Fonte: Mondo Istitutional

Per maggiori informazioni consulta anche il sito della COVIP:

https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/costi-e-rendimenti-dei-fondi-pensione/elenco-dei-rendimenti



I COMPARTI

Garantito

- Gestore:
 UNIPOL-Sai SpA
- Patrimonio in gestione: € 196.500.412 al 31/12/2020
- Garanzia:
 Restituzione del capitale
- Gestione:


 Prevalentemente obbligazionaria
- Commissione gestione:0,32% orizzonte temporale fino a5 anni

Bilanciato

- Gestore:
 HSBC Global Asset Mng
- **Patrimonio in gestione:** € 39.426.560 al 31/12/2020
- Gestione:
 Total return
- Commissione gestione:0,22% orizzonte temporale oltre10 anni




VALORE QUOTA - Comparto Garantito






VALORE QUOTA - Comparto Bilanciato







PER GLI ASSUNTI PRIMA DEL 2001



SIMULAZIONE

Confronto tra TFS e TFR alfondo pensione



Dati lavorativi Autonomie locali Comparto Anno di nascita 1974 2019 Anno in cui si effettua la simulazione 2019 Anno adesione Anzianità (in anni) alla fine del 2018 19 PERSEO SIRIO Retribuzione lorda stimata del 2019 25.155 Altre voci utili al TFR(1) Carriera Piatta Contributo del lavorarore 1,00% (1) SSN:art. 46 CONL20/09/2001 integrativo CONL07/04/1999 REGIONIEAALL: ARTR 49 CONL14/09/2000 SUCCESSIVOALCONL01/04/1999-В С F Α D Agenzie Fiscali art. 96 CONL28.05.2004 2002/2005 Contribuz. del Vantaggio di Totale netto in lavoratore a Perseo Sirio Anno Anzianità caso di **TFS**netta Perseo Sirio adesione (C-D) Risultati (netta) € 49.230 € 76.571 € 27.341 65 2039 <u>4</u>0 €4.585 Scegli l'età di pensionamento (max 70) €90.000 €80.000 Rendimenti Perseo Sirio (netti) €70.000 Incentivo + Contributo datore (netti) €60.000 TFR netto versato a Perseo Sirio €50.000 €40.000 TFR netto erogato dall'Inps, a titolo di €30.000 one, in caso di adesione a Perseo **TFS** netta €20.000 €10.000 Non adesione Adesione a Perseo Sirio ■ Contrib. Lavoratore Perseo Sirio (netta) € 4.585

€ 4.174

€ 10.088

€ 9.171

€ 53.139

ESEMPIO 1

- lavoratore assunto nel 1999 in un ente locale o in una struttura sanitaria
- pensionamento con 65 anni di età e 40 di contributi
- carriera piatta

€ 49.230

Rendimenti Perseo Sirio (netti)

■ TFRnetto versato a PerseoSirio

■ TFSnetta

■ Incentivo + Datore netto a Perseo Sirio

■ TFRnetto erogato dall'Inps come liquidazione

SIMULAZIONE

Confronto tra TFS e TFR alfondo pensione



Dati lavorativi

Comparto

Anno dinascita

Anno in cui si effettua la simulazione

Anno adesione

Anzianità (in anni) alla fine del 2018

Retribuzione lorda stimata del 2019

Altre voci utili al TFR(1)

Contributo del lavorarore

SSN:art. 46 CONL20/09/2001 integrativo CONL07/04/1999

REGIONIEAALL: ARTR 49 CONL14/09/2000 SUCCESSIVOAL conl 01/04/1999

Scegli l'età di pensionamento (max 70)

Anno

Autonomie locali

1974 2019

2019

19


Dinamica 1,00%

65

25.155

В С D Е F Contribuz, del Vantaggio di Totale netto in lavoratore a Perseo Sirio caso di Anzianità **TFSnetta** Perseo Sirio (C-D) adesione (netta) 2039 40 €79.340 € 55.731 €23.609 €4.900

PERSEO SIRIO



■ Contrib. Lavoratore Perseo Sirio (netta)			€ 4.900
Rendimenti Perseo Sirio (netti)		€ 4.358	
■ Incentivo + Datore netto a Perseo Sirio		€ 10.780	
TFRnetto versato a Perseo Sirio		€ 9.800	
■ TFRnetto erogato dall'Inps come liquidazione		€ 54.402	
■ TFS netta	€ 55.731		

ESEMPIO 2

- lavoratore assunto nel 1999 in un ente locale o in una struttura sanitaria
- pensionamento con 65 anni di età e 40 di contributi
- crescita retribuzioni per carriera (dinamica) 0,66% per anno residuo al pensionamento (montante)





LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

PERDITA DEI REQUISITI

In caso di dimissioni o licenziamento senza diritto a pensione è possibile:

- 1. Trasferire la posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare
- 2. Mantenere la posizione presso Perseo Sirio anche senza contribuzione o con la sola contribuzione volontaria
- 3. Riscattare la posizione.

TASSAZIONE

Cause indipendenti dalla volontà delle parti:

Aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (minimo 9%)

Cause dipendenti dalla volontà delle parti:

aliquota al 23%



LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

DECESSO

La posizione è riscattata dagli eredi, ovvero, dai diversi beneficiari nominati dall'aderente

CHI NE HA DIRITTO

- Il coniuge;
- in assenza i **figli** in parti uguali;
- in assenza i **genitori** se fiscalmente a carico;
- in assenza i **beneficiari** nominati dall'aderente
- in assenza di eredi e beneficiari la posizione resta acquisita al Fondo

TASSAZIONE

Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%



LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

L'ANTICIPAZIONE

SPESE SANITARIE

A seguito di situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, è possibile ottenere senza vincoli di tempo fino ad un massimo del 75%

TASSAZIONE

Ritenuta a titolo d'imposta del **15% ridotta** di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, **fino ad un minimo del 9%**

ALTRI CASI

INOLTRE

Dopo 8 anni di partecipazione a forme pensionistiche

complementari, si può richiedere l'anticipazione di quanto accumulato per:

- acquisto o ristrutturazione della prima casa (per sé o per i propri figli) fino ad un massimo del 75%
- Ulteriori esigenze dell'aderente per un massimo del 30%

TASSAZIONE

Ritenuta a titolo d'imposta del 23%



DURANTE LA VITA ASSOCIATIVA



VARIARE LA CONTRIBUZIONE A PROPRIO CARICO

(una volta l'anno)



SOSPENDERE LA CONTRIBUZIONE A PROPRIO CARICO.

In tal caso, però, sarà sospeso anche il contributo del datore. È possibile la riattivazione in ogni momento, contemporaneamente sarà riattivato anche il contributo del datore



TRASFERIRE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

(dopo 3 anni) quanto maturato in Perseo Sirio. In questo caso, però, non si avrà più diritto al contributo dell'amministrazione poiché è dovuto solo in caso di adesione al Fondo pensione negoziale.



LE PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO

RENDITA VITALIZIA (100%)



NON MENO DEL 50% RENDITA E NON PIÙ DEL 50% CAPITALE



TUTTO IN UNICA SOLUZIONE

- Pensionamento senza possedere i requisiti per la rendita complementare
- <u>Per i dipendenti pubblici</u>; In caso di rendita inferiore all'assegno sociale (€ 5.889,00 annui pari a € 453,00 x 13 mensilità)
- <u>Per i dipendenti privati</u>: se convertendo in <u>rendita</u> il 70% del montante finale si ottiene una <u>rendita</u> annua inferiore al 50% dell'assegno sociale (€ 5.889,00 annui pari a € 453,00 x 13 mensilità)



LA RENDITA

PER TUTTE LE PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO LA TASSAZIONE È QUELLA GENERALE:

 Ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 % ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un'aliquota del 9%







PER ADERIRE

COSA FARE

- Prendere visione delle «Informazioni chiave» e della «Nota informativa»
- Sottoscrivere il modulo di adesione e consegnarlo all'Ufficio competente del proprio datore di lavoro

- Per i lavoratori serviti da «Portale Noi PA» basta seguire la procedura presente nel portale
- Le informazioni chiave, la nota informativa, il modulo di adesione e gli altri documenti del Fondo sono facilmente reperibili sul sito web www.fondoperseosirio.it cliccando su «NON SEI ANCORA ASSOCIATO?»





IL SILENZIO-ASSENSO CON DIRITTO DI RECESSO

L'8 aprile 2020 è stata sottoscritta con l'Aran l'ipotesi di accordo che regolamenta il "silenzio-assenso con diritto di recesso" per l'adesione al fondo Perseo Sirio dei lavoratori assunti nella P.A. a partire dal 1 gennaio 2019.

Dalla firma definitiva i datori di lavoro dovranno informare tutti gli assunti dal 1/1/2019 e quelli che verranno assunti a partire dalla sigla dell'Accordo sul Fondo e sulle modalità di adesione, incluso il silenzio assenso

- CHI RIGUARDA
- LA FASE DELL'INFORMATIVA
- LA FASE DELL'ADESIONE SILENTE
- LA FASE DELL'EVENTUALE RECESSO
- L'AVVIO DELLA CONTRIBUZIONE



IL SILENZIO ASSENSO

CHI RIGUARDA:

Gli **assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2019**, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del "Fondo"

CHI NON RIGUARDA:

- il **passaggio tra amministrazioni pubbliche** per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea;
- le progressioni di carriera;
- l'assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
- l'assunzione di **personale già iscritto al "Fondo"** in virtù di precedenti rapporti di lavoro.





IL SILENZIO ASSENSO

LA FASE DELL'INFORMATIVA

L'Amministrazione informa il lavoratore sulle modalità di adesione al Fondo e sul silenzio-assenso

All'atto della firma del contratto individuale di lavoro

Oppure

entro 60 giorni dalla firma dell'Accordo definitivo, se l'assunzione è avvenuta prima



IL SILENZIO ASSENSO

LA FASE DELL'ADESIONE SILENTE

6 mesi di tempo dall'informativa entro i quali il lavoratore può: 1. Comunicare di aderire in modo manifesto

2. Comunicare di non aderire

SILENZIO-ASSENSO

NON ADESIONE

ADESIONE

3. Restare in SILENZIO

Decorso il sesto mese avviene
l'adesione con pari decorrenza



IL DIRITTO DI RECESSO

LA FASE DELL'EVENTUALE RECESSO

☼ Il Fondo comunica al lavoratore l'iscrizione a seguito del SILENZIO-ASSENSO e le modalità e tempistiche per esercitare l'eventuale recesso



Il lavoratore ha 30 giorni di tempo per esercitare l'eventuale diritto di recesso

N. B. il recesso avviene senza costi e senza obbligo di motivazione



IL DIRITTO DI RECESSO

L'AVVIO DELLA CONTRIBUZIONE

Entro il 10 di ciascun mese il Fondo comunica alle Amministrazioni i nominativi dei lavoratori per i quali, nel mese precedente



💃 1) è avvenuto il recesso



2) Non è avvenuto il recesso nei termini

Per i secondi, entro il secondo mese successivo alla comunicazione l'Amministrazione attiva la contribuzione con decorrenza dalla data di iscrizione.





IL CCNL 2016/2018

L'ADESIONE CONTRATTUALE



ART. 56-QUATER Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice dellastrada

- 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.L- gs.n.285/1992 (CODICE DELLA STRADA) sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
- a. contributi datoriali al Fondo di previ- denza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diver- se forme pensionistiche individuali;
- b. misure diwelfare integrativo;
- c. incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo





COME FUNZIONA L'ADESIONE CONTRATTUALE



L'ADESIONE CONTRATTUALE È:

- Automatica: non richiede l'adesione individuale perché non finanziata dal contributo del lavoratore e dal TFR
- Finanziata con il solo contributo datoriale
- Non revocabile
- Integrabile dal lavoratore volontariamente con il contributo proprio, il TFR, l'ulteriore contributo datoriale e, qualora spetti, l'incentivo a carico dello Stato.



INOLTRE:

- L'adesione prosegue anche in caso di trasferimento del montante maturato presso altra forma pensionistica
- L'associato contrattuale fruisce degli stessi diritti dell'associato ordinario (area riservata, elettorato attivo e passivo per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, ecc.)



IL CCNL 2016/2018

COME FUNZIONA L'ADESIONE CONTRATTUALE

PER GLI ISCRITTI CONTRATTUALI

Comporta la sola destinazione del contributo datoriale derivante dall'art. 208 del codice della strada. L'adesione contrattuale, infatti, non influisce né sulla destinazione del TFR, né sulla contribuzione a carico del lavoratore/datore di lavoro.

Il lavoratore, se vorrà, potrà completare anche successivamente l'iscrizione al fondo (anche con il TFR e la contribuzione lavoratore/datore di lavoro) attraverso la compilazione e l'inoltro dell'apposito modulo di integrazione contributiva Polizia Locale.

PER I LAVORATORI GIÀ ISCRITTI

Il contributo contrattuale si aggiungerà alla contribuzione già in essere e sarà destinato al comparto nel quale già affluiscono i contributi ordinari.

PER ENTRAMBI

Resta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta ad altre forme pensionistiche individuali, a cui però non potrà più affluire dalla sottoscrizione del CCNL la contribuzione datoriale derivante dall'art. 208 del codice della strada.





Guida introduttiva alla previdenza complementare







Questa Guida è stata realizzata dalla COVIP ed è aggiornata al mese di settembre 2018

Indice

Perché questa Guida	4
Perché la previdenza complementare	5
Qual è l'obiettivo	7
Come funziona	8
Quali sono le forme pensionistiche complementari	9
L'adesione	10
Le valutazioni al momento dell'adesione	11
Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione	16
Come contribuire	18
Quali sono le scelte di investimento possibili	21
Come vengono gestiti gli investimenti	23
Come controllare la tua posizione individuale	24
Quando e come spostarti a un'altra forma pensionistica complementare	25
Quali prestazioni puoi ottenere	26
La fiscalità	30
Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari	33
Cosa fare se qualcosa non va	34

Perché questa Guida

Con questa Guida la COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - intende illustrarti, con un linguaggio semplice e l'aiuto di alcuni esempi, cos'è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complementari alle quali puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scegliere in modo informato il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze.

DA RICORDARE

Sotto questa voce trovi alcune semplici raccomandazioni che ti possono aiutare nelle scelte da compiere.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sotto questa voce sono indicate alcune schede di approfondimento su specifici argomenti, pubblicate nella sezione Area divulgativa del sito web della COVIP (www.covip.it).

Perché la previdenza complementare

A partire dagli anni '90 il nostro sistema pensionistico, pubblico e obbligatorio, è stato profondamente modificato. Con il progressivo aumento della durata della vita media, che determina un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni, e il rallentamento della crescita economica, le regole di determinazione delle pensioni sono state riviste anche in funzione delle esigenze di sostenibilità dei conti pubblici.

In particolare:

- ✓ sono state innalzate sia l'età richiesta per andare in pensione sia l'anzianità contributiva minima;
- √ l'importo della pensione viene collegato: a) all'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite; b) alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL); c) alla "speranza di vita" al momento del pensionamento;
- ✓ una volta in pagamento, la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell'inflazione (cioè dell'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi).

PER SAPERNE <u>DI</u> PIÙ

<u>L'evoluzione del sistema</u> pensionistico in Italia

Tali modifiche fanno sì che, nel tempo, le nuove pensioni, in rapporto all'ultima retribuzione percepita (il "tasso di sostituzione"), saranno più basse rispetto a quelle degli attuali pensionati. E' questa la ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria viene affiancato un secondo pilastro: la previdenza complementare.

La previdenza complementare, oltre alla possibilità di ottenere una rendita integrativa della pensione obbligatoria, rappresenta un'opportunità di risparmio che ti consente di affrontare con maggiore serenità eventuali difficoltà personali e lavorative, anche agevolando l'uscita dal mercato del lavoro e la transizione verso il pensionamento.

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria esprime il rapporto fra la prima rata che riscuoterai al momento del pensionamento e l'ultimo reddito da lavoro percepito.

Avere un'idea di quanto sarà il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è importante per valutare per tempo il tenore di vita che la tua pensione potrà garantirti in relazione ai tuoi bisogni in età anziana.

Per consentire ai propri iscritti di conoscere quale sarà presumibilmente la propria pensione al termine dell'attività lavorativa, l'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha messo a disposizione sul proprio sito web un simulatore di calcolo denominato "La mia pensione".

Tale strumento può essere utilizzato dai lavoratori iscritti all'INPS che dispongano del PIN di accesso alla propria area riservata. Oltre a verificare i contributi versati e la data in cui si maturerà il diritto alla pensione, attraverso il motore di calcolo è possibile simulare quale sarà presumibilmente l'importo della pensione obbligatoria al termine dell'attività lavorativa. Il calcolo tiene conto della normativa in vigore e si basa su determinati parametri, quali l'età, i contributi versati e la retribuzione percepita nel corso dell'attività lavorativa, nonché di alcune ipotesi riguardanti l'andamento futuro dell'economia.

Qual è l'obiettivo

Aderire alla previdenza complementare significa accantonare regolarmente una parte dei tuoi risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione che si aggiunge a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.

La previdenza complementare rappresenta un'opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non beneficiano e che valgono anche nel caso di versamenti effettuati a favore di familiari fiscalmente a carico.

Nel valutare la possibilità di aderire alla previdenza complementare, considera inoltre che:

- ✓ se sei un giovane, il tempo gioca a tuo favore. Contribuendo a un fondo pensione fin dall'inizio della tua carriera lavorativa puoi accumulare un risparmio rilevante per formare una pensione integrativa adequata e far fronte a eventuali discontinuità lavorative;
- ✓ se sei un lavoratore dipendente, puoi avere diritto al contributo del datore di lavoro;
- ✓ puoi effettuare prelevamenti dalla tua posizione individuale a titolo di anticipazione o riscatto per affrontare spese impreviste legate a situazioni personali e alla vita lavorativa (spese mediche, acquisto della prima casa per te o per i tuoi figli, inoccupazione, invalidità);
- ✓ in alcune situazioni di bisogno puoi anche fruire di una rendita pensionistica anticipata.

DA RICORDARE

È importante contribuire alla previdenza complementare fin dall'inizio della carriera lavorativa

Rimandare anche di pochi anni l'inizio dei versamenti significa ridurre l'ammontare della pensione complementare

Come funziona

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche complementari dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della tua vita lavorativa, puoi beneficiare di una pensione complementare.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della **contribuzione definita**; pertanto, la somma che riuscirai ad accantonare per la pensione, cioè la tua **posizione individuale**, dipende:

- √ dall'importo complessivamente versato alla forma pensionistica complementare;
- ✓ dalla durata del periodo di contribuzione (più anni = più contributi);
- √ dai costi sostenuti durante la partecipazione alla forma pensionistica;
- ✓ dai rendimenti (al netto della tassazione) ottenuti con l'investimento sui mercati finanziari di quanto versato.

Se sei un lavoratore dipendente, la tua posizione individuale si determina così:



Al momento del pensionamento la tua posizione individuale verrà trasformata in una rendita che costituirà la tua **pensione complementare**, sulla base di un coefficiente che tiene conto della vita attesa.

Quali sono le forme pensionistiche complementari

Fondipensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite nell'ambito della contrattazione collettiva, nazionale o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio.

Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). I fondi pensione aperti possono raccogliere adesioni su base individuale e collettiva.

PER SAPERNE DI PIÙ

I fondi pensione negoziali I fondi pensione aperti I PIP I fondi pensione preesistenti

Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. I PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale.

Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche complementari così chiamate perché già istituite prima del decreto legislativo 124 del 1993 che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica del settore.

L'adesione

Tutti possono aderire alla previdenza complementare. L'adesione è volontaria.

E' possibile aderire secondo quanto previsto dagli accordi collettivi che trovano applicazione per il tuo settore, per la tua azienda o per il tuo territorio (**adesione collettiva**). Tali accordi individuano il fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto e preesistente) al quale puoi aderire e la misura minima della contribuzione. Se sei un lavoratore dipendente e versi il tuo contributo puoi beneficiare anche del contributo del tuo datore di lavoro.

In caso di prima occupazione, se sei un lavoratore dipendente del settore privato, entro sei mesi dall'assunzione, devi decidere se destinare il tuo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) alla previdenza complementare (adesione esplicita) o lasciarlo in azienda. Se non esprimi alcuna scelta vieni iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale (cosiddetta adesione tacita).

DA RICORDARE

Anche i familiari fiscalmente a carico possono essere iscritti alla previdenza complementare.

Ad esempio, puoi versare contributi per i tuoi figli e beneficiare della deducibilità fiscale di cui hai complessivamente diritto (fino al limite di 5.164,57 euro all'anno)

Se il tuo contratto di lavoro prevede la cosiddetta **adesione contrattuale**, sarai iscritto automaticamente alla forma pensionistica di riferimento mediante il versamento da parte del tuo datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi collettivi per l'adesione contrattuale. E' opportuno che valuti se integrare le somme versate con il tuo contributo.

Se non hai un fondo pensione di riferimento oppure se decidi di iscriverti a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal tuo contratto di lavoro, puoi aderire a un fondo pensione aperto o a un PIP (adesione individuale).

Come fare per aderire?

L'adesione a un fondo pensione negoziale o a un fondo pensione preesistente può avvenire presso la tua azienda, la sede del fondo pensione, quella dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo o dei patronati incaricati dal fondo.

L'adesione a un fondo aperto o a un PIP può avvenire nelle sedi delle società (banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR) che li hanno istituiti oppure attraverso i soggetti incaricati dalle stesse società.

L'adesione può essere consentita anche via web.

Le valutazioni al momento dell'adesione

Ecco alcune importanti valutazioni da fare prima di aderire:

- verifica che il tuo contratto di lavoro preveda la possibilità di aderire a un fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente) in virtù di un accordo collettivo o di un regolamento aziendale. Se sei un lavoratore dipendente del settore privato o un dipendente pubblico, versando il tuo contributo ottieni automaticamente anche quello del tuo datore di lavoro; ciò ti consente, a parità di condizioni, di ottenere una pensione più alta;
- ✓ confronta i costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari attraverso il comparatore dei costi pubblicato sul sito della COVIP (http://www.covip.it/isc_dinamico/). I costi che sostieni possono ridurre significativamente l'importo della tua pensione futura;
- ✓ verifica quali sono le linee di investimento che ti vengono proposte, i rischi finanziari connessi e valuta quella più adatta alle tue esigenze previdenziali.

Nel caso di adesione a più forme pensionistiche complementari, verifica la convenienza a mantenere aperte le diverse posizioni, anche sotto il profilo dei costi.

DA RICORDARE

Poni attenzione ai costi applicati dalla forma pensionistica scelta

Consulta la Scheda dei Costi delle forme pensionistiche e il Comparatore dei costi pubblicato sul sito della COVIP (http://www.covip.it /isc_dinamico/)

Un esempio del vantaggio rappresentato dal contributo del datore di lavoro




Maria è una lavoratrice dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno versa un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR futuro pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della retribuzione lorda (450 euro). L'ammontare complessivo del versamento è quindi pari a 2.973 euro.



Paolo è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo di Maria e aderisce alla previdenza complementare versando il proprio contributo e l'intera quota del TFR futuro ma senza ricevere il contributo del datore di lavoro. Il suo versamento complessivo nel primo anno è quindi pari a 2.523 euro.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 37 anni di contribuzione e l'applicazione delle tavole demografiche IPS55.











L'indicatore sintetico dei costi (ISC)


L'indicatore sintetico dei costi (ISC) è una percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica complementare (ad esempio, costi *una tantum* al momento dell'adesione, costi di gestione amministrativa e costi di gestione finanziaria). Il calcolo è effettuato sulla base di diverse ipotesi definite dalla COVIP, quali l'ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni).

In particolare, l'ISC:

- ✓ permette di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche, anche per linee di investimento;
- ✓ per periodi più lunghi di permanenza nella forma pensionistica, si riduce poiché i costi fissi si ripartiscono su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere.

Per confrontare l'onerosità di diverse linee di investimento puoi:

✓ consultare il grafico nella Scheda dei costi del documento Informazioni chiave per l'aderente predisposto da ciascuna forma pensionistica, nel quale il valore dell'ISC di ogni linea di investimento è confrontato con quello di tutte le linee con le stesse caratteristiche di investimento presenti sul mercato;



√ visitare il sito della COVIP dove trovi il Comparatore dei costi delle forme
pensionistiche che consente di confrontare l'ISC di tutte le linee di investimento delle
varie forme pensionistiche complementari (http://www.covip.it/isc dinamico/).

Un esempio dell'impatto dei costi sulla pensione complementare



Paolo aderisce ad una forma pensionistica complementare versando un contributo annuo pari a 2.500 euro in una linea di investimento bilanciata. L'ISC della linea di investimento scelta è pari allo 0,5% della posizione individuale su 35 anni di partecipazione.



Carlo aderisce a una linea di investimento bilanciata di un'altra forma di previdenza complementare versando lo stesso contributo annuo (2.500 euro). L'ISC della linea di investimento scelta è pari all'1,5% della posizione individuale su 35 anni di partecipazione.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 3% annuo, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, l'applicazione delle tavole demografiche IPS55.



Dopo 35 anni di contribuzione, **Paolo** riceverà nel primo anno una pensione complementare, in termini reali e al lordo delle tasse, di circa 5.900 euro.

Carlo, invece, otterrà una pensione complementare di circa 5.100 euro, in termini reali e al lordo delle tasse.



Per effetto dei minori costi sostenuti, la pensione complementare di Paolo sarà di circa il 16% più alta di quella di Carlo (800 euro in più l'anno).

Un esempio dell'impatto degli anni di contribuzione sulla pensione complementare




Maria è una lavoratrice dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno versa un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR futuro pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). Il totale del versamento annuo è quindi pari a 2.973 euro. Maria versa contributi per 37 anni.



Carlo è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo e aderisce alla previdenza complementare alle stesse condizioni di Maria. Carlo versa contributi per 17 anni.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2% e l'applicazione delle tavole demografiche IPS55.

L'ammontare della prima rata annua di pensione complementare che **Maria** riceverà a 67 anni di età sarà di circa 6.600 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).







Maria, quindi, versando per un periodo di tempo più lungo (20 anni in più) rispetto a Carlo riceverà una pensione complementare più alta di circa 4.000 euro l'anno.

Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione

Prima di aderire, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni ti consegnano alcuni documenti:



Informazioni chiave per l'aderente, nel quale vengono spiegate in modo semplice e sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, linee di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati). Il documento include inoltre, la **Scheda dei costi**, che descrive gli oneri che dovrai sostenere durante l'adesione.



La mia pensione complementare – versione standardizzata, che ti fornisce una simulazione della pensione complementare al momento del pensionamento, calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP (ammontare dei contributi versati, durata di partecipazione, rendimenti realizzati).

Questi documenti sono disponibili anche sui siti delle forme pensionistiche, insieme alla **Nota Informativa**, allo **Statuto/Regolamento** e, per i PIP, alle **Condizioni generali di contratto**, che descrivono in modo più dettagliato le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione ed ogni altra documentazione che i fondi pensione sono tenuti a predisporre.

Prima di aderire e di sottoscrivere il **Modulo di adesione** ti viene sottoposto un **Questionario di autovalutazione** per raccogliere alcune informazioni riguardanti le tue conoscenze previdenziali e la tua propensione personale al risparmio. Sulla base di tali informazioni, potrai orientarti verso la linea di investimento più adatta rispetto al tuo profilo personale e alle tue esigenze previdenziali.

Se sei già iscritto a una forma pensionistica complementare e intendi anche aderire a un'altra, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni della nuova forma ti devono consegnare, con i documenti sopra indicati, anche la **Scheda dei costi** della forma pensionistica a cui sei già iscritto, per consentirti un raffronto dei costi e valutarne la differente onerosità.

Guida ai documenti informativi a tua disposizione prima dell'adesione

Il documento **Informazioni chiave per l'aderente** illustra in modo semplice e sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica.

Le più importanti variabili da valutare per compiere in modo più consapevole la scelta di aderire a una forma di previdenza complementare sono:

- √ la contribuzione;
- ✓ le caratteristiche della linea di investimento: tipologia (garantita, obbligazionaria - pura o mista bilanciata o azionaria) e orizzonte temporale dell'investimento;
- la composizione del portafoglio della linea, rappresentata in termini di investimenti in titoli azionari e obbligazionari;
- ✓ i rendimenti medi annui composti di ogni linea su differenti orizzonti temporali (3, 5 e 10 anni);
- √ i costi da sostenere durante la partecipazione alla forma pensionistica, descritti nella Scheda dei Costi.

Nel caso dei fondi negoziali e dei fondi preesistenti, il documento include, inoltre un **Allegato** contenente maggiori informazioni sulla platea dei potenziali aderenti e sui livelli contributivi.

Il documento La mia pensione complementare - versione standardizzata contiene una simulazione della pensione complementare calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP.

La simulazione della pensione è riferita a figure - tipo generiche di età differenti (30, 40 e 50 anni) che versano contributi di entità diversa (1.500, 2.500 e 5.000 euro) e andranno in pensione a 67 anni di età. Individuando la situazione che più si avvicina alle tue caratteristiche puoi avere un'idea della pensione che potrai ricevere. I valori indicati nei documenti sono espressi in termini reali, in modo da neutralizzare gli effetti dell'inflazione.

Si tratta di una simulazione e, quindi, può non corrispondere alla rendita che effettivamente percepirai al momento del pensionamento. Ti darà comunque un ordine di grandezza della pensione che stai costruendo.

Puoi in ogni caso effettuare delle simulazioni personalizzate accedendo al sito web della forma pensionistica.

Prima di aderire e di sottoscrivere il Modulo di adesione compila il Questionario di autovalutazione per verificare il tuo livello di conoscenza in previdenziale. Le domande contenute nel Questionario riguardano la capacità di risparmio personale, l'orizzonte temporale che ti separa dalla pensione, la tua propensione al rischio. In base al punteggio ottenuto, ti viene consigliata la linea di investimento più idonea. E' possibile in ogni caso scegliere una linea diversa.

Come contribuire

Se hai **aderito a un fondo pensione di riferimento** (negoziale, aperto o preesistente) in virtù di un accordo collettivo o di un regolamento aziendale, **il datore di lavoro verserà sulla tua posizione individuale**:

- ✓ il tuo contributo, nell'importo previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale. Puoi sempre versare un importo maggiore;
- ✓ il contributo dell'azienda, nella misura prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale, se versi anche il tuo contributo;
- ✓ il TFR futuro, in tutto o in parte, in base a quanto previsto nell'accordo collettivo o regolamento aziendale.

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel mercato del lavoro devi decidere entro sei mesi dall'assunzione se versare il tuo TFR futuro alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda.

Ricorda che se non esprimi alcuna scelta in modo esplicito (cosiddetto **conferimento tacito**), il tuo TFR futuro confluirà nel fondo pensione previsto dall'accordo collettivo (fondo pensione negoziale, aperto o preesistente). Se sono indicati più fondi verrà versato al fondo al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti della tua azienda; se invece non c'è un fondo di riferimento, il tuo TFR confluirà nella forma pensionistica complementare individuata dalla normativa.

Se aderisci mediante il meccanismo del conferimento tacito del TFR o sulla base dell'adesione contrattuale, è opportuno valutare di integrare le somme versate con un tuo contributo. In tal caso il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare un ulteriore versamento, secondo quanto previsto dagli accordi.

DA RICORDARE

Puoi contribuire anche con il solo TFR, ma in questo caso rinunci al contributo del datore di lavoro

PER SAPERNE DI PIÙ

<u>I fondi pensione nel</u> pubblico impiego

DA RICORDARE

Chiedi al tuo datore di lavoro i moduli per esprimere la tua scelta Se aderisci individualmente a una forma pensionistica (fondo aperto o PIP), la tua posizione viene alimentata solo dal tuo contributo. Se sei un lavoratore dipendente del settore privato puoi anche versare il solo TFR.

Tieni presente che se sei un lavoratore dipendente e aderisci individualmente a una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi collettivi o dal regolamento aziendale non ricevi automaticamente il contributo del tuo datore di lavoro previsto da tali accordi o dal regolamento.

DA RICORDARE

L'ammontare dei contributi versati e la durata della partecipazione influiscono sull'importo della tua pensione.

Controlla nel tempo l'andamento della tua posizione individuale per modificare, se del caso, il livello di contribuzione o la linea di investimento che hai scelto. Per avere un'idea di quale potrà essere la tua pensione futura, può essere utile esaminare il documento La mia pensione complementare che il fondo ti invia ogni anno

IL TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.



Ad esempio, **Maria** è una lavoratrice dipendente assunta il 1° gennaio. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il suo TFR di competenza è calcolato così:

Quota annua TFR = $30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che Maria percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2%, il suo TFR complessivo di competenza sarà pari a:

Quota annua TFR = 30.000 x 6,91% = 2.073 euro

Rivalutazione = $2.073 \times [(1,5\% + (2\% \times 75\%)) \times (100-17\%)] = 51,62$ euro

Totale TFR accantonato alla fine del secondo anno = 2.073 + 2.073 + 51,62 = 4.197,62 euro

Un esempio del diverso utilizzo del TFR



Paolo è un lavoratore dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno egli versa un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), l'intera quota del TFR futuro pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). L'ammontare del versamento totale è quindi pari a 2.973 euro.



Carlo è un lavoratore dipendente che non è iscritto ad un fondo pensione. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro e mantiene il TFR accantonato in azienda.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, l'applicazione delle tavole demografiche IPS55.



Dopo 37 anni di contribuzione, **Paolo** accumula nel fondo pensione 142.000 euro (reali lordi), di cui 29.000 euro derivano dai contributi e 47.000 euro dai rendimenti netti.



Carlo, invece, mantiene il TFR in azienda. Dopo 37 anni accumulerà un capitale pari a 100.000 euro (reali lordi), di cui 37.000 euro provengono dalla rivalutazione del TFR.

Per effetto dell'adesione alla previdenza complementare, Paolo accumulerà in 37 anni 42.000 euro in più di Carlo.

Quali sono le scelte di investimento possibili

Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per investire i tuoi contributi, chiamate linee di investimento (o comparti).

Le linee di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:



garantite, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento);

DA RICORDARE

In caso di **adesione tacita**, il TFR affluisce a una linea garantita. Potrai comunque successivamente scegliere un'altra linea di investimento



obbligazionarie (**pure** o **miste**), a seconda che investano esclusivamente o principalmente in titoli obbligazionari;



bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;



azionarie, che investono solo o principalmente in azioni.

È importante che tu conosca la categoria della linea di investimento che scegli perché a questa corrisponde una specifica combinazione di rischio e rendimento.

Ad esempio, scegliendo una linea di investimento azionaria puoi aspettarti rendimenti potenzialmente più elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (cioè il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi in alcuni anni).

Scegliendo una linea di investimento obbligazionaria puoi aspettarti rendimenti potenzialmente più contenuti nel lungo periodo, ma anche ridotte oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

E' importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare considerando l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento, il tuo patrimonio e il reddito che ti aspetti di avere in futuro.

Il **Questionario di autovalutazione** che ti viene sottoposto al momento dell'adesione può darti un'indicazione della linea di investimento più adatta, in considerazione della tua età e delle tue esigenze previdenziali. Il **percorso "ideale"** che ti viene indicato si basa su un approccio *life-cycle*, secondo il quale l'esposizione all'investimento azionario si riduce con l'età.

La scelta della linea di investimento, comunque, non è vincolante e puoi modificarla nel tempo.

Come vengono gestiti gli investimenti

Le forme pensionistiche complementari nell'investire i tuoi contributi devono rispettare regole di prudenza, definite dalla legge, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento. Ad esempio, gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati e sono previsti limiti quantitativi all'acquisto di determinati strumenti finanziari ritenuti più rischiosi.

Nei fondi pensione negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere.

Nei fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), gli investimenti sono gestiti in genere direttamente dalla società (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) che ha istituito il fondo aperto o il PIP. Le risorse dei fondi pensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società.

I fondi pensione preesistenti possono gestire le proprie risorse finanziarie direttamente oppure affidandole a operatori professionali.

Le risorse affidate in gestione sono custodite da un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca) che ha anche il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.

PER SAPERNE DI PIÙ

I fondi pensione negoziali I fondi pensione aperti I PIP I fondi pensione preesistenti

DA RICORDARE

Informazioni sulla gestione finanziaria del tuo fondo pensione sono contenute nella Nota Informativa, disponibile sul sito della forma di previdenza complementare

Come controllare la tua posizione previdenziale

Sul sito del fondo pensione, nella sezione riservata agli aderenti, puoi controllare tempo per tempo l'andamento della tua posizione individuale. Inoltre, la forma pensionistica complementare ha l'obbligo di inviarti ogni anno, mediante posta elettronica o in formato cartaceo, la **Comunicazione periodica** con le informazioni più importanti sul tuo investimento previdenziale (l'ammontare della tua posizione individuale, i contributi versati nel corso dell'anno, i rendimenti consequiti e i costi effettivamente sostenuti).

DA RICORDARE

Sul sito della forma pensionistica, nella sezione a te riservata, puoi inoltre effettuare una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura Con la Comunicazione periodica ricevi anche il documento La mia pensione complementare - versione personalizzata, che contiene una simulazione della tua presunta pensione complementare calcolata in base ai tuoi dati anagrafici, alla posizione individuale maturata, alla tua dinamica retributiva, alla linea di investimento che hai scelto e ad alcune ipotesi definite dalla COVIP.

Tieni presente che si tratta di una simulazione e che, quindi, potrà discostarsi dalla rendita che effettivamente riceverai al momento del pensionamento. Puoi avere, tuttavia, la percezione dell'ordine di grandezza della pensione complementare che stai costruendo.

Le informazioni che ricevi ogni anno ti consentono di controllare tempo per tempo la regolarità dei versamenti effettuati e l'adeguatezza del percorso previdenziale che hai scelto. Nel caso tu lo ritenga opportuno, puoi modificare alcune scelte che hai compiuto, ad esempio aumentando i contributi o cambiando la linea di investimento.

Quando e come spostarti a un'altra forma pensionistica complementare

Cambiare il fondo pensione sottoscritto è possibile, ma tieni presente che non dovrebbe rappresentare una scelta da compiere frequentemente. Questo perché le valutazioni sul buon operato di ogni forma pensionistica devono essere effettuate su orizzonti temporali ampi, più adatti a una prospettiva di lungo periodo tipica della previdenza complementare.

Comunque dopo due anni di adesione puoi chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento ti consente di proseguire il tuo percorso previdenziale senza interruzioni: la tua anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando hai aderito la prima volta.

Se hai aderito su base collettiva e cambi lavoro puoi trasferirti alla nuova forma pensionistica complementare alla quale accedi in relazione alla nuova attività anche prima dei due anni previsti dalla legge.

Il trasferimento è un tuo diritto e non può essere ostacolato, né possono esservi limiti al suo esercizio. Tieni tuttavia presente che se hai diritto al contributo del datore di lavoro spostandoti ad una forma pensionistica ad adesione individuale potresti non beneficiarne più.

Al momento del trasferimento dovrai di nuovo valutare la linea più idonea rispetto alle tue caratteristiche personali e alla tua propensione al rischio.

Occorre inoltre che poni attenzione all'eventuale differente onerosità delle due forme pensionistiche: quella presso cui vuoi trasferire la tua posizione individuale e quella cui sei già iscritto.

A tal fine confronta le due **Schede dei costi** che ti verranno consegnate dagli incaricati alla raccolta dell'adesione. Puoi inoltre confrontare i costi delle singole linee di investimento consultando il **Comparatore dei costi** pubblicato sul sito della COVIP: (http://www.covip.it/ isc dinamico/).

DA RICORDARE

Considera che piccole variazioni dei costi applicati e dei contributi versati possono ridurre anche in modo significativo la tua pensione complementare futura

Quali prestazioni puoi ottenere

Al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria stabiliti nel tuo regime di appartenenza, e a condizione che tu abbia almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, potrai scegliere quale tipo di prestazione ottenere con la tua posizione individuale:

- ✓ trasformare la tua posizione individuale tutta in **rendita**, ricevendo così la tua pensione complementare per tutta la vita;
- ✓ ottenere fino a un massimo del 50% del capitale accumulato in **un'unica soluzione** e il restante in rendita;
- ✓ liquidare tutta la tua posizione in capitale, se rientri nei casi previsti dalla legge, cioè se il tuo montante accumulato è esiguo o se sei un "vecchio iscritto" (cioè se hai aderito prima del 29 aprile 1993 a un fondo pensione già istituito alla data del 15 novembre 1992).

È importante che valuti con attenzione quale scelta compiere, tenendo conto di quali potranno essere le tue esigenze durante il periodo in cui non lavorerai.

La scelta di ricevere la prestazione in capitale ti consente di disporre di una somma da utilizzare per esigenze personali immediate però ti espone al rischio di non avere del denaro sufficiente per affrontare con serenità l'età anziana.

Se scegli la rendita potrai contare su un'integrazione della tua pensione obbligatoria per tutto il periodo di pensionamento. Distribuendo nel tempo il capitale accumulato, la rendita ti consentirà di regolare meglio le spese in relazione ai tuoi bisogni.

La rendita ti verrà pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica complementare è convenzionata; oppure direttamente dal fondo pensione se ha i requisiti fissati dalla legge. Puoi anche trasferire la tua posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalerti di eventuali migliori condizioni di pagamento.

L'importo della rendita che costituirà la tua pensione complementare si ottiene applicando al tuo risparmio previdenziale un coefficiente di trasformazione, che dipende da:

- la speranza di vita, ovvero la vita media attesa dopo il pensionamento;
- √ il tasso tecnico, cioè il tasso di rendimento minimo garantito al momento della determinazione della rendita;
- √ i costi applicati.

Puoi scegliere il tipo di rendita che intendi percepire tra quelle previste dalla forma pensionistica, ad esempio la rendita vitalizia (ricevuta dal momento del pensionamento per tutta la vita), oppure la rendita differita (pagata da un certo momento in poi per tutta la vita) o infine una rendita associata ad una copertura long-term care (in tal caso, la rendita viene aumentata se interviene la non autosufficienza).

Puoi anche valutare al momento del pensionamento di assicurare in caso di **decesso** l'erogazione della rendita (rendita reversibile) o del capitale residuo a un beneficiario da te designato.

In caso di decesso prima del pensionamento, la tua posizione individuale è riscattata dai beneficiari da te designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari.

DA RICORDARE

Rischio di longevità. E' il rischio di vivere più a lungo di quanto ci si possa aspettare. Se scegli la rendita (anziché il montante in un'unica soluzione) ti tuteli da questo rischio.

Al verificarsi di determinate circostanze previste dalla legge e in prossimità del pensionamento, ti è consentito anticipare la prestazione pensionistica complementare rispetto alla pensione obbligatoria (vedi la scheda RITA).

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Prima che maturino i requisiti per la pensione obbligatoria, puoi richiedere l'erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**), fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- √ hai cessato l'attività lavorativa;
- √ ti mancano non più di 5 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia;
- ✓ hai un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- √ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure se ti trovi nelle seguenti condizioni:

- √ hai cessato l'attività lavorativa;
- √ sei inoccupato da più di 24 mesi;
- √ ti mancano non più di 10 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia;
- ✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutto o parte (a seconda delle proprie esigenze) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori (inclusi i dipendenti pubblici) che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

Durante il periodo di partecipazione al fondo, nelle specifiche situazioni previste dalla legge e dal tuo fondo pensione, puoi prelevare dalla tua posizione individuale una parte del tuo risparmio previdenziale, a titolo di **riscatto** o di **anticipazione**.

La somma che prelevi a titolo di riscatto o di anticipazione va a ridurre la tua posizione individuale e, quindi, ciò di cui potrai disporre al momento del pensionamento.

Le anticipazioni e i riscatti

Se sei iscritto alla previdenza complementare da più di 8 anni puoi chiedere un'anticipazione, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione (per te o per i tuoi figli), ovvero per un importo massimo del 30% del capitale accumulato, per ulteriori esigenze. Inoltre, per far fronte a spese sanitarie, conseguenti a gravissime condizioni (anche del tuo coniuge o dei tuoi figli), puoi richiedere in qualsiasi momento un'anticipazione della posizione individuale per un importo massimo del 75% del capitale accumulato.

Le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche con riferimento alla medesima causale, fino al raggiungimento del limite massimo erogabile.

Puoi **riscattare** tutta la tua posizione individuale nel caso di invalidità permanente o inoccupazione superiore ai 48 mesi, dimissioni o licenziamento. Puoi invece richiedere il riscatto di una parte della tua posizione, nella misura del 50%, se sei inoccupato da almeno 12 mesi (e non oltre 48) ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

La fiscalità

Aderendo alla previdenza complementare puoi beneficiare di una tassazione favorevole:

DA RICORDARE

II TFR versato alla previdenza complementare concorre a formare la pensione complementare e quindi è tassato con le stesse aliquote agevolate.

Se il TFR viene lasciato in azienda, sulla rivalutazione annua si applica l'imposta sostitutiva del 17% e sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all'aliquota media Irpef a cui è soggetto il lavoratore.

Sulle somme di TFR erogate in busta paga si applica la tassazione in base all'aliquota ordinaria Irpef

√ contribuzione: puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi che hai versato, fino al limite di 5.164,57 euro all'anno.

Tale importo comprende l'eventuale contributo del tuo datore di lavoro e i versamenti che puoi aver effettuato a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l'importo da questi non dedotto, nonché i contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già ottenute. E' esclusa dalla deduzione la quota del TFR in quanto non rientra nel reddito imponibile;

- ✓ rendimenti realizzati dalla forma pensionistica complementare: sono tassati fino a un massimo del 20% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario). La tassazione può essere inferiore qualora gli investimenti della forma pensionistica complementare siano effettuati in titoli di Stato e altri titoli equiparati, i cui rendimenti sono tassati con un'aliquota agevolata del 12,50%;
- ✓ pagamento della pensione complementare o del capitale: la tassazione è molto favorevole. Quanto deriva dai versamenti effettuati è assoggettato a una ritenuta agevolata del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare; se questa è superiore a 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con almeno 35 anni di contribuzione, quindi, l'imposta scende al 9%. E' tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione al fondo pensione e alle quote di TFR versato;

- ✓ anticipazioni: le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A tutte le altre tipologie di anticipazione viene applicata, invece, l'aliquota ordinaria del 23%;
- ✓ riscatti: i riscatti della posizione individuale a seguito di cessazione dell'attività lavorativa sono tassati con l'aliquota del 23%. Nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, si applica un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi



Carlo è un lavoratore dipendente con un reddito annuo lordo di 30.000 euro. Versa a una forma di risparmio 1.200 euro. La tassazione (lorda) del suo reddito, sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti, è pari a 7.720 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari 21.080 euro (30.000-1.200-7.720).



Paolo è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del suo reddito, cioè 1.200 euro.

Paolo deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione (lorda) sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari 21.536 euro (30.000-1.200-7.264).

Paolo aderendo alla previdenza complementare, per effetto di una tassazione favorevole, dispone di un reddito superiore di 456 euro.





Un esempio di come viene tassata la pensione complementare



Paolo è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 37 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali **Paolo** ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, viene applicata l'aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.




Paolo riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro $[7.000 - (4.900 \times 9\%)]$.

Un esempio di come viene tassato il TFR



Maria è una lavoratrice dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica versando l'intera quota di TFR futuro.

Carlo è un lavoratore dipendente che mantiene invece il TFR in azienda.





Maria riceve dal fondo pensione un capitale netto pari a 91.000 euro (100.000-100.000x9%) mentre **Carlo** riceve 77.000 euro (100.000-100.000x23%).



Maria riceve dunque un capitale superiore del 18% rispetto a Carlo (14.000 euro in più) per effetto del vantaggio fiscale riconosciuto alla previdenza complementare.



Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari

Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole volte alla tutela del risparmio previdenziale.

Per assicurarne il buon funzionamento il legislatore ha istituito una specifica Autorità di vigilanza: la **COVIP** – **Commissione di vigilanza sui fondi pensione** – con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.

La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; cura anche la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore.

La COVIP partecipa ai lavori degli organismi internazionali (tra cui, EIOPA e OCSE) che seguono i temi della previdenza complementare.

Se hai necessità di ricevere informazioni e chiarimenti sulla previdenza complementare puoi visitare il sito istituzionale **www.covip.it** e contattare anche per *e-mail* il Settore Relazioni con il Pubblico all'indirizzo **urp@covip.it**.

Cosa fare se qualcosa non va

Se durante la tua adesione hai modo di riscontrare irregolarità o anomalie che riguardano la forma pensionistica complementare alla quale sei iscritto, ti devi rivolgere in primo luogo alla forma stessa, che è tenuta a rispondere alla tua richiesta in modo chiaro, tempestivo ed efficace.

PER SAPERNE DI PIÙ

Puoi consultare la Guida pratica alla trasmissione degli esposti sul sito della COVIP

Se la forma pensionistica non ti ha fornito una risposta o lo ha fatto in modo insoddisfacente, puoi inviare un esposto alla COVIP. La COVIP, esamina le situazioni portate alla sua attenzione, dalle quali possono emergere comportamenti irregolari o anomali dei fondi e valuta, nell'ambito della propria attività di vigilanza, quali iniziative adottare nei confronti della forma pensionistica complementare interessata.

PER SAPERNE DI PIÙ

Le schede "**Per saperne di più**"
sono approfondimenti tematici pubblicati nella
sezione Area divulgativa del sito della **COVIP**(www.covip.it)

- L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia
- I fondi pensione negoziali
- I fondi pensione nel pubblico impiego
- I fondi pensione aperti
- 5 <u>I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo</u>
- 6 <u>I fondi pensione preesistenti</u>



Con questa Guida la COVIP intende illustrarti, con un linguaggio semplice e l'aiuto di alcuni esempi, cos'è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complementari a cui puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scealiere in modo informato il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze

Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa in vigore al momento della sua redazione. Per essere certo che stai consultando la versione più aggiornata verifica sul sito www.covip.it